



PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021 – 2027

Priorità 1: Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti - cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo Specifico: 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione 1.3.5: Realizzazione di processi di internazionalizzazione efficaci e strutturati rivolti alle imprese e realizzati da parte di MPMI

Bando

**“SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
REALIZZATI DA MPMI”**

Approvato con Decreto n.

1. Finalità e obiettivi

In attuazione dell'Obiettivo Specifico 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi – con l'Azione 1.3.5. "Realizzazione di processi di internazionalizzazione efficaci e strutturati rivolti alle imprese e realizzati da parte di MPMI", del PR FESR Liguria 2021-2027, Regione Liguria intende supportare le MPMI nell'acquisizione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione rivolti a rafforzarne la competitività tramite l'apertura ai mercati esteri.

2. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo le **micro, piccole e medie imprese** in forma singola o associata (anche in forma cooperativa o consortile) comprese le **reti di impresa**.

Le Reti di impresa devono essere costituite nella forma di "ReteSoggetto", con personalità giuridica, definita ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Una stessa impresa può presentare, a valere sul presente bando, **una sola domanda di contributo**.

Le imprese **devono possedere**, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- **essere** regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
- **esercitare** attività di produzione di beni e servizi, come indicato dall'art. 2195 del c.c.;
- **non trovarsi** in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del D. Lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- **non essere destinatarie** di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
- **non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà** ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, fatte salve le deroghe previste all'art.1 paragrafo 4 lettera c).

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- i Soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058;
- i Soggetti attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 per i contributi concessi in de minimis;
- i Soggetti in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

3. Localizzazione

I progetti devono essere realizzati da imprese con almeno una unità locale ubicata sul territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA competente e nella piena disponibilità dell'impresa.

4. Iniziative ammissibili

Sono ammissibili, ai fini del presente bando, iniziative riguardanti percorsi di internazionalizzazione per avviare o potenziare la presenza nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della capacità d'azione delle PMI che comprendano le seguenti azioni:

- a) **acquisizione di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI per il rafforzamento della competitività internazionale** tra cui l'acquisizione di consulenze anche attraverso l'inserimento in azienda di Temporary Export Manager, di servizi per la promozione dell'impresa sui mercati esteri, anche attraverso lo sviluppo dell'e-commerce e l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- b) **partecipazione a eventi di carattere internazionale** svolti in Italia e/o all'estero, anche virtuali, che possono comprendere fiere, mostre, eventi, incontri di affari e missioni di sistema per promuovere l'impresa sui mercati internazionali. Tra gli eventi di carattere internazionale sarà possibile la partecipazione all'Esposizione Universale di Osaka dal 13 aprile 2025 al 13 ottobre 2025 finalizzata a favorire le relazioni commerciali (B2B-B2C) con il mercato giapponese e del sud est asiatico.

I progetti devono:

- essere **realizzati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione e essere rendicontati** entro 60 gg dalla data di conclusione del progetto;
- essere realizzati in modo che le attività vadano a beneficio dell'unità locale del richiedente ubicata nel territorio della Regione Liguria;
- avere un **costo minimo** ammissibile non inferiore a **€ 8.000,00**.

Le iniziative saranno agevolate ai sensi del Reg 2023/2831 regime “de minimis” e possono essere, al momento della presentazione della domanda, **già avviate, purché non siano già concluse**. Sono ammissibili le iniziative **avviate a far data dal 1 ottobre 2024**. La data di conclusione coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Non sono ammissibili i progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele raffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE; -
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas

- rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- iii. gli investimenti in:
- veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- 1. per l'acquisizione di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI di cui all'art. 4 punto a):**
 - a. consulenze specialistiche per l'internazionalizzazione finalizzate all'individuazione, sviluppo e rafforzamento della presenza sui mercati esteri, comprese attività in loco e servizi specialistici relativi alla legislazione e normativa dei paesi esteri e analisi dei mercati esteri di interesse;
 - b. spese relative all'inserimento temporaneo - nella struttura organizzativa dell'impresa - di un "Temporary Export Manager" per la realizzazione di progetti a sostegno dell'internazionalizzazione, con un contratto stipulato esclusivamente con una Società di servizi terza e della durata minima di 6 mesi;
 - c. creazione, sviluppo e/o miglioramento di un sito e-commerce finalizzato a raggiungere/ampliare quote di mercato estero, nuovo accesso a piattaforme cross border (B2B, B2C);
 - d. spese promozionali strettamente correlate ai precedenti punti a), b), c) a titolo esemplificativo e non esaustivo: traduzioni, indicizzazione della piattaforma/sito web, spese web marketing, ecc.
- 2. per la partecipazione agli eventi di carattere internazionale di cui all'art. 4 punto b):**
 - a. spese connesse all'area espositiva tra cui affitto di spazi e locali, arredamento dell'area espositiva, comprese attrezzature di supporto video/audio, utenze, servizi di pulizia costi di assicurazione;
 - b. spese logistiche relative al trasporto di materiale, prodotti e campionario;
 - c. spese promozionali collegate alla fiera o all'evento (quali pubblicità nel catalogo, nella stampa specializzata o a supporto dell'iniziativa, realizzazione di poster e cartellonistica);
 - d. consulenze connesse con la partecipazione all'evento (es. designer/architetti, servizi foto/video, digital manager, ecc);
 - e. spese di viaggio e alloggio riconosciute, a titolari, componenti dell'organo amministrativo e dipendenti dell'impresa nel limite massimo di due persone (tariffa economy per i biglietti aerei e categoria massima 4 stelle per l'alloggio, per il periodo strettamente connesso alla partecipazione all'evento);
 - f. spese digitali connesse alla partecipazione a fiere ed eventi virtuali quali ad esempio fee di iscrizione, i costi per l'elaborazione del contenuto virtuale, integrazione e sviluppo digitale di piattaforme CRM;
 - g. servizi di interpretariato e traduzione
- 3. costi indiretti** dell'operazione fino al 7% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Reg. (UE) 1060/2021; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dal beneficiario per spese generali.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati al Soggetto richiedente e **dovranno riportare il CUP del progetto, pena la non ammissibilità della spesa.**

L'obbligo di cui sopra non si applica alle fatture emesse prima dell'attribuzione del CUP e che, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, possano ritenersi ammissibili anteriormente alla presentazione della domanda. Rimane fermo, in tali casi, che i beneficiari dovranno comunque garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato attraverso la quietanza del fornitore.

Nel caso di acquisti effettuati tramite distributori on-line di cui al D. Lgs. 70/03 per i quali siano stati emessi titoli di spesa in data antecedente alla comunicazione di attribuzione del CUP il beneficiario, in alternativa alla quietanza del fornitore, potrà attestare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000. L'obbligo di indicazione del CUP vale per ogni tipologia di fornitore con esclusione di quelli stabiliti al di fuori del territorio italiano ai sensi del DPR 633/72. Ai fini della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato, per acquisti effettuati da tali fornitori, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al Soggetto beneficiario.

Sono ammessi alle agevolazioni soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati Membri, ossia direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- consulenze specialistiche di natura amministrativa, contabile e giuridica connesse al normale funzionamento di impresa o di formazione del personale del beneficiario;
- le spese rispetto alle quali il beneficiario abbia già fruito di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis";
- le spese effettuate e/o fatturate da società - comprese le ditte individuali - nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- con riferimento ai Consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole imprese consorziate e fatturate al Consorzio;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta.

6. Intensità e forma dell'agevolazione

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.000.000 di euro, la Regione Liguria si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive

L'agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammesse di cui al precedente art.5 e comunque con il limite massimo di contributo concedibile di 20.000,00 euro.

L'agevolazione sarà aumentata al 70% per le spese riferite strettamente alla partecipazione all'Esposizione Universale di Osaka riconducibili all'ambito delle iniziative di cui all'art 4 lett. b) purché sia comprovata anche la partecipazione a incontri B2B, B2C.

L'agevolazione viene concessa in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 300.000, nell'arco di 3 anni. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il suddetto decreto, all'articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro. Tuttavia, ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l'impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al "de minimis" sul sistema "Bandi on line" di cui all'art.8.

7. Cumulo

I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato o siano concessi a titolo di un regolamento "de minimis". Gli aiuti, di cui al presente bando, sono cumulabili con i provvedimenti fiscali che non si qualificano come aiuti di stato, nel rispetto delle regole previste da detti provvedimenti, a condizione che la somma delle intensità delle agevolazioni non superi il 100% della spesa.

8. Domanda di contributo con presentazione delle proposte

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS) in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal **18/03/2025 al 25/03/2025**.

I progetti potranno essere presentati dal **26/03/2025 fino ad esaurimento delle risorse**, che verrà comunicato con decreto del Dirigente.

Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. S.p.A. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

9. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema "Bandi on line" con l'identificazione altresì del titolare effettivo e corredata da copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativi alle spese di cui all'art 5. punto 1 e dei tariffari/titoli di spesa di cui all'art. 5 punto 2 allegati anch'essi in formato elettronico.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente.

Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

10. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.a. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Non ci sono graduatorie e le domande vengono esaminate in base al giorno di presentazione. L'ordine delle domande presentate nella medesima giornata, ammissibili a seguito delle fasi istruttorie di cui ai punti 12 e 13 del presente articolo, è stabilito applicando i criteri premiali di cui al punto 14;
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
3. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le regolarizzazioni per mero errore materiale;
4. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito del progetto presentato;
5. Non sono in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso;
6. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni a far data dalla presentazione della domanda con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni;
7. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto;
8. La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;
9. Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto;
10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - l'ammissibilità formale della domanda;
 - il merito del progetto proposto a finanziamento.

12. Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità del progetto.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;

- Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscritta da parte del legale rappresentante, ecc...);
- Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, ecc...);
- Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale FESR 2021-2027;

13. Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande, ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati che determina l'ammissione o la non ammissione ad agevolazione.

N	CRITERI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	GRADUAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità dell'operazione	Qualità progettuale	progetto di sola consulenza (art. 4 lett. a)	6
			progetto di sola partecipazione a eventi (art. 4 lett. b)	8
			progetto integrato iniziative art. 4 lett. a) + b)	10
		Capacità dell'intervento di migliorare il posizionamento su mercati esteri delle eccellenze territoriali in una logica di filiera	Bassa	3
			Media	5
			Alta	8
		Capacità dell'intervento di avviare e ampliare all'estero le attività di e-commerce	Bassa	3
			Media	5
			Alta	8
2	Progetto collegato ad azioni di sistema finanziate dalla Regione	Partecipazione di Regione Liguria all'esposizione universale di Osaka ¹ ; Coerenza con il Piano Attuativo delle iniziative sui mercati esteri;	No	0
		Avvenuta partecipazione ai corsi di formazione Export organizzati da Regione in partecipazione con ICE	Si	10
3	Iniziativa finalizzata alla presentazione di eccellenze territoriali		No	0
			Si	5
4	Promozione di marchi regionali (ad esempio Artigiani in Liguria, Liguria gourmet, botteghe storiche, ecc.)		No	0
			Si	5
5	Valutazione tecnico-economica del progetto		Bassa	3
			Media	7
			Alta	10

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito – in ordine ai sopra riportati criteri - conseguano un punteggio uguale o superiore a 20 punti.

¹ qualora la partecipazione a Osaka fosse nella settimana della Regione Liguria, dal 29/06/2025 al 05/07/2025 il punteggio sarà aumentato di ulteriori due punti

14. Criteri premiali

Ai fini dell'ordinamento sono applicati i seguenti criteri premiali:

N	CRITERI DI PREMIALITA'	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	GRADUAZIONE	PUNTEGGIO
1	Ricadute in termini occupazionali	N. nuovi occupati	1 ULA	1
			ULA > 1	3
2	Rilevanza della componente femminile e giovanile	l'impresa richiedente abbia, al momento della presentazione della domanda, una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	NO	0
			SI	3
3	Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	Impresa proponente è in possesso del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	NO	0
			SI	2
4	Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento		Alta (avvio entro 1 mese dalla concessione)	2
			Media (avvio entro 3 mesi dalla concessione)	1
			Bassa (avvio oltre 3 mesi dalla concessione)	0
5	Adesione a network (es. EEN Alps) per favorire l'accesso delle micro e piccole imprese alle reti internazionali del commercio e dell'innovazione		NO	0
			SI	2
6	Aggregazioni in reti di imprese		NO	0
			SI	2
7	Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3)		NO	0
			SI	2

I sopracitati criteri saranno applicati, in particolare, per consentire l'ordinamento delle domande pervenute nella giornata di esaurimento dei fondi. A seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in presenza di notaio.

La presente misura risulta strettamente sinergica con altre iniziative finanziate con fondi Europei, in particolar modo il programma SMP-COSME che finanzia la rete EEN Alps, A tal riguardo le imprese beneficiarie di tale misura saranno automaticamente registrate come clienti della Community e potranno usufruire dei servizi messi a disposizione dalla rete.

11. Variazioni

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), nelle attività e nei risultati attesi (totali o parziali), **pena la revoca dell'agevolazione concessa**.

Previo richiesta a FI.L.S.E. S.p.A., potranno essere autorizzate-ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati nell'ambito del provvedimento di concessione dell'aiuto- eventuali rimodulazioni delle spese che comunque non alterino la coerenza del progetto ammesso.

12. Erogazione e Rendicontazione

L'erogazione dell'agevolazione prevista dal presente bando è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

L'agevolazione, calcolata sulle spese complessivamente ammesse, può essere erogata secondo le seguenti modalità:

Anticipazione fino al 95% dell'agevolazione concessa che potrà essere erogata previa presentazione dell'originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui l'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo lo schema che verrà fornito sul sistema "bandi on line", che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo;

Una quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso, oppure in caso di avvenuta richiesta di anticipazione la quota a SAL potrà essere richiesta fino al raggiungimento del 95% dell'agevolazione concessa al netto dell'anticipo già erogato previa presentazione della documentazione a supporto del corrispondente avanzamento della spesa ed inserita nel sistema bandi on line.

Il saldo ad ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line.

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta, tramite la piattaforma di bandi on line, entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento che dovrà avvenire **entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione**.

L'erogazione della quota del SAL e del saldo è effettuata entro 60 gg dalla presentazione della relativa domanda.

13. Obblighi del beneficiario

È fatto obbligo ai beneficiari del contributo di:

- a) Eseguire il progetto entro 12 mesi dal provvedimento di concessione produrre la rendicontazione finale **entro 60 gg dalla data di conclusione del progetto**;
- b) chiedere autorizzazione preventiva a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento approvato;
- c) fornire a FI.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- d) dare comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- e) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- f) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;

- g) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo i seguenti requisiti:

- localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
- non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

- h) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- i) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027;
- j) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del PR FESR Liguria 2021-2027". Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online (filseonline.regione.liguria.it);
- k) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP;
- l) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- m) accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la FI.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- n) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;
- o) aggiornare al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

14. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

- a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- b) il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
- c) il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- d) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- e) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a FI.L.S.E. le spese dell'intervento;
- f) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
- g) la rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- h) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il Soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

15. Controlli e Monitoraggi

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà un monitoraggio intermedio e uno finale per verificare nel merito la coerenza delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse all'agevolazione nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati a progetto.

16. Sanzioni

Laddove all'esito dell'attività di controllo condotta dall'Ente erogatore, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo assegnato e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa dall'art. 316ter c.p.

17. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, FI.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

18. Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

Il principio del “non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
 2. adattamento ai cambiamenti climatici;
 3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
- e sono state integrate anche con:
7. energia;
 8. paesaggio e beni culturali;
 9. elettromagnetismo;
 10. rumore;
 11. popolazione e qualità della vita.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.3.5 sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

19. Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 — Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato A)

FILSE provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013.

ALLEGATO A
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 19 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando "SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE REALIZZATI DA MPMI" nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando "SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE REALIZZATI DA MPMI". Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di FI.L.S.E. S.p.A secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060

Regione e FI.L.S.E. S.p.A, inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 — 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- FI.L.S.E. SpA , sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

- a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
- Finalità del trattamento,
 - Categorie di dati personali trattati,
 - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; settoresvilstrategico@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____(luogo), il _____(data)

_____(Firma dell'interessato)